



COMUNE DI GERACE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 48 Reg. Delib. del 27.04.2021	Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2021
---	--

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **12:10** in Gerace, nella apposita sala presso la Casa comunale, è riunita, la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle persone appresso indicate:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
PEZZIMENTI Giuseppe	Sindaco	X	
GALLUZZO Salvatore	Assessore Vice sindaco		X
FEMIA Carmelo	Assessore	X	
Presenti: 02	Assenti: 01		

Partecipa la D.ssa Monica Grillea, Segretario Comunale;

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, precisando che nella seduta odierna sono state adottate tutte le misure in materia di emergenza COVID 19, ossia i dispositivi di protezione individuale, nonché la misura di distanziamento sociale, ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri previsti dal T.U.ee.ll.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Proposta dal Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- Il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

Visti:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono:
 - a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
 - b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
 - c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 1. "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo",
 2. "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all' Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal D.P.R. 116/11, prevede che La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il

metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»»;

- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - "definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego(...)" (lettera c);
 - "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);
 - "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"(lettera f);
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi";

Considerato che:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTI) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì

evolvere il MTI e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2;
- Con deliberazione 665/2017/R/ldr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un "consumo pro capite" e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;
- Con deliberazione 897/2017/R/ldr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del "Bonus Idrico" per gli utenti domestici economicamente disagiati;
- Con deliberazione 580/2019/R/ldr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato le procedure di Aggiornamento Tariffario MTI3 nuovo periodo Regolatorio, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2020 - 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3);
- Il Decreto n. 9192 del AIC Regione Calabria approva lo Schema Regolatorio Tariffario, modellato secondo lo schema cd. Virtuale, per il Gestore unico regionale, che prevede il calcolo del Vincolo ai Ricavi Garantiti (VRG =corrispettivo annua e per il servizio erogato agli utenti) per ognuno dei Comuni che compongono l'Ambito regionale;
- La Circolare AIC per l'adozione dello Schema Regolatorio di Convergenza n. 445 del 20/04/2020, richiama la Delibera 580/2019/R/ldr ed in particolare l'art. 31 dell'Allegato alla stessa, in cui si espone lo Schema Regolatorio di Convergenza. L'adozione dello Schema di Convergenza (comunque vincolata agli adempimenti ed impegni indicati nella norma) permetterebbe al Comune di accedere ad un aggiornamento tariffario che per l'anno 2020 si sostanzierebbe in un aumento del 7,5% rispetto a quanto applicato nell'anno 2019 (di cui il 5% per l'adozione dello schema di convergenza ed un ulteriore 2,5% per l'adesione al percorso di aggregazione verso il Gestore Unico d'ambito);

Vista la Delibera di G.C. n. 93 del 21/09/2020 avente ad oggetto: "Approvazione tariffe servizio idrico integrato anno 2020;

Ritenuto pertanto necessario confermare per l'esercizio 2021 le tariffe per il servizio idrico integrato per come sono state approvate nell'anno 2020 con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 21/09/2020, tenendo conto delle disposizioni emanate dalla deliberazione 665/2017/R/ldr del 28 settembre 2017;

Considerato che il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato da ultimo prorogato dal D.M. 22 Marzo 2021 n. 41 al 30/04/2021;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili di settore ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di approvare le tariffe per il servizio idrico integrato per l'anno 2021 sulla base delle tariffe sotto riportate:

→ QUOTA VARIABILE

TARIFFA DOMESTICA RESIDENTE

Descrizione fascia	Da mc	A mc	Importo	
agevolata	0	150	0,8	€/mc
base	151	350	0,85	€/mc
1 eccedenza	351	9999999	0,9	€/mc

TARIFFA DOMESTICA NON RESIDENTI

Descrizione fascia	Da mc	A mc	Importo	
base	0	150	1,3	€/mc
1 eccedenza	151	9999999	1,5	€/mc

TARIFFA USI PUBBLICI NON DISALIMENTABILI

Descrizione fascia	Da mc	A mc	Importo	
base	0	150	1,3	€/mc
1 eccedenza	151	9999999	1,5	€/mc

TARIFFA USI INDUSTRIALI E ZOOTECNICI

Descrizione fascia	Da mc	A mc	Importo	
base	0	1000	1,3	€/mc
1 eccedenza	1001	9999999	1,5	€/mc

USI COMMERCIALI

Descrizione fascia	Da mc	A mc	Importo	
base	0	100	0,8	€/mc
1 eccedenza	101	9999999	1	€/mc

ALTRI USI DIVERSI DAL DOMESTICO

Descrizione fascia	Da mc	A mc	Importo	
base	0	150	1,3	€/mc
1 eccedenza	151	9999999	1,5	€/mc

QUOTA VARIABILE PER TUTTI GLI USI

Descrizione tariffa	Da mc	A mc	Importo	
Fognatura	0	9999999	0,08729	€/mc
Depurazione	0	9999999	0,28267	€/mc

→ QUOTA FISSA

TUTTI GLI USI

Descrizione	Importo	
QUOTA FISSA ACQUEDOTTO	9,74	€/ANNO
QUOTA FISSA FOGNATURA	0,53	€/ANNO
QUOTA FISSA DEPURAZIONE	1,73	€/ANNO

2. di approvare le seguenti tariffe per l'allacciamento di nuove utenze, precisando che le stesse devono intendersi comprensive dell'Iva al 10%:
 - uso domestico € 90,00
 - uso industriale € 150,00
 - uso commerciale ed artigianale € 110,00
 - uso rurale e zootecnico € 130,00
 - uso ospedali, enti pubblici e comunità € 130,00
 - rete fognatura € 60,00
 - volture € 30,00
3. di approvare il piano dei costi di gestione del servizio idrico integrato, per l'anno 2021, redatto sulla base di apposito prospetto che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva una copertura pari all'81,16% del costo del servizio;
4. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad i.v.a. nella misura vigente.
5. di applicare la componente U11 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;
6. di applicare la componente U12 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/idr;
7. di applicare la componente U13 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, fognatura e depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr e dalla Delibera ARERA n.3/2020/R/idr;
8. di applicare la componente U14 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR;
9. di provvedere a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti U11, U12, U13 e U14 ogni qualvolta si provvede ad emettere fatturazioni;
10. di trasmettere la presente deliberazione all' Ufficio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Piano finanziario: Spesa

€ 292.529,81

Costi del servizio idrico integrato

Il concessionario del servizio principale di fognatura depurazione e dei servizi accessori di misura lettura e bollettazione dei consumi, NOVITO ACQUE S.r.l., ha chiesto il riconoscimento della somma di € 163.399,59 per il servizio principale e di € 49.495,15 per i servizi accessori.

Con nota N. 0006027 del 16-07-2020, il Comune ha significato al gestore dei suddetti servizi quanto di seguito evidenziato:

Abbiamo più volte contestato anche per iscritto la quota del compenso addebitata al Comune di Gerace per il servizio di fognatura e depurazione, evidenziando che gran parte del territorio comunale a tutt'oggi non è servito da fognatura e non è collegato con impianti di depurazione. E' noto infatti che il collettore fognario che doveva servire le Contrade San Filippo e Prestarona, a suo tempo finanziato con l'APQ TAGIRI e che doveva essere realizzato dal Comune di Canolo, non è stato costruito. E' noto altresì che altre contrade comunali non sono servite da fognatura. Così stando le cose, gli importi delle fatture emesse da NOVITO ACQUE S.r.l. per i servizi di fognatura e depurazione, risultano in parte non dovuti, dal momento che riguardano prestazioni di cui allo stato i cittadini di Gerace non possono beneficiare. Per quanto sopra esposto, si comunica che fino a quando non sarà stato determinato in contraddittorio il giusto dovuto, questo Comune verserà a NOVITO ACQUE S.r.l. il 45% degli importi fatturati per i servizi di fognatura e depurazione, tale essendo la percentuale di popolazione servita rispetto al totale dei residenti, avuto riguardo anche ai consumi pubblici ed a quelli delle attività economiche, rispetto all'importo fin qui fatturato e con decorrenza dalla data di messa in esercizio del sistema (maggio 2018).

L'importo da allibrare per l'anno 2021 per il servizio di fognatura e depurazione viene determinato in € 73.529,81 in luogo degli € 163.399,59 richiesti.

Conseguentemente, le poste in uscita del bilancio idrico risultano determinate come segue:

Fornitura acqua: Sorical S.p.A.	219.000,00
Servizio di fognatura e depurazione: Novito Acque S.r.l. (riduzione 55%)	73.529,81
Costo complessivo del servizio	292.529,81

Piano finanziario: Entrata

€ 237.430,34

Canone acquedotto € 175.000,00

Tenuto conto che il consumo registrato nell'anno 2019 è stato di 162.010 mc. e che si stima che circa 20.000 mc. siano sfuggiti alla rilevazione (che fino al 2019 peraltro non comprendevano le utenze comunali) il volume complessivo consumato di risorsa idrica dalla totalità degli utenti può essere stimato in 182.000 mc/anno, cui corrisponde un canone acquedotto di circa 175.000 euro.

Quote fisse acquedotto, fognatura e depurazione € 18.775,06

I costi fissi per i servizi di misura, lettura e fatturazione dei consumi, gestiti da Novito Acque S.r.l. per un corrispettivo annuo di € 18.775,06 si ritiene debbano essere recuperati integralmente. Ne discende la necessità di adeguare le quote fisse dovute dagli utenti, nel modo che segue

	N. utenti	Q.F.	Importo
Acquedotto	1.700	9,76	16.558,00
Fognatura	981	0,53	519,93
Depurazione	981	1,73	1.697,13

Canone fognatura e depurazione € 49.608,62

	consumo	tariffa un.	importo a ruolo
Canone fognatura	118.000	0,08729	10.300,22
Canone depurazione	118.000	0,28267	33.355,06
		Totale fogn. e depurazione	43.655,28

Riepilogo

Canone acquedotto	175.000,00
Canone fognatura e depur	43.655,28
Quote fisse	18.775,06
Totale	237.430,34

Tasso di copertura: $237.430,34/292.529,81= 81,16\%$

Le somme riguardanti i costi e ricavi sono da intendersi al netto dell'Iva.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 48 DEL 27/04/2021

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dott. Giuseppe PEZZIMENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Monica Grillea

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio, giusto prot. n. 3405 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gerace lì, 28.04.2021

F.to L'Addetto all'Albo
CATALDO ALESSANDRA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco prot.n. 3407 trasmesso ai capigruppo consiliari.

Gerace lì, 28.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Monica Grillea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Gerace lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Monica Grillea

È copia conforme all'originale

F.to Il Segretario Comunale /
Responsabile del Servizio

Gerace lì, 27.04.2021